

Regione Puglia

1.

ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE ED RE.LL. ^{123/A/815}

SETTORE RAGIONERIA

UFFICIO AAGG. - SEGRETERIA

19 LUG. 1992

Prot. n. 20/9619/RA 66.

Bari, li _____

Al Settore Segreteria della
Presidenza della G.R.

S E D E

e.p.c. All'Ufficio Legislativo della G.R.

S E D E

e.p.c. Al Settore Segreteria della G.R.

S E D E

e.p.c. All'Ass.to Commercio
Settore Commercio

S E D E

OGGETTO: P.d.l. "Modificazioni alla L.R. 20/4/90 n. 13 - Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la realizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative".

Con riferimento alla p.d.l. in oggetto indicata, si significa che il Settore scrivente non esprime osservazioni, atteso che dall'applicazione della legge non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale.

IL COORDINATORE
(Dott. Paolo CARNEVALE)

NM/gc

REGIONE PUGLIA Settore Commercio
15 LUG. 1992
Prot. 38 103466



Prot. 10/ 366 /U.L.

Bari, 27 MAG. 1992

- Al Settore Segreteria
Presidenza Giunta Regionale
- e p.c. Al Settore Segreteria
della Giunta Regionale
- " Al Settore Ragioneria
- " Al Settore Commercio

S E D E

Oggetto: Schema di d.d.l. Modificazioni alla L.R.20 aprile 1990, n.13 "Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la realizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative".

In adempimento a quanto richiesto dal Settore Segreteria della G.R. con nota n. 10/ 779 del 24 APRILE pervenuta in data 4.5.1992 si trasmette per l'ulteriore seguito di competenza, lo schema di d.d.l. di cui all'oggetto unitamente alla relazione di questo Ufficio così come prescritto dal secondo comma dell'art. 12 della L.R. 3 luglio 1989, n. 10 "Disposizioni sul contenimento ed il controllo della spesa".

Considerato ch  non si   avuto riscontro alla nota di questo Ufficio prot. 10/ 317 /U.L. del 6 maggio 1992 indirizzata al Settore Ragioneria, lo stesso Settore vorr  far conoscere le proprie determinazioni, per gli aspetti di competenza, direttamente al Settore Segreteria della Presidenza della G.R., ai sensi del citato art. 12 della L.R. n. 10/89.

IL COORDINATORE
(Dott. Pasquale Butigliani)



REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

3.

Prot. 10/ 366 /U.L.

del 27. 5. 1992

OGGETTO: Schema di d.d.l. Modificazioni alla L.R.20 aprile 1990, n.13
"Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la realizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative".

R E L A Z I O N E

In merito allo schema di d.d.l. indicato in oggetto non si hanno osservazioni da formulare considerata la preventiva intesa con questo Ufficio.

IL COORDINATORE
dott. Pasquale Rutigliani



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO I.C.A.

B A R I , n. _____

SETTORE Commercio

UFFICIO studi e legislazione

AL LA PRESIDENZA della _____

Prot. N. 38/ 135 Pos. _____ All. n. _____

GIUNTA REGIONALE

Risp. al Foglio n. _____ del _____

Oggetto: D.D.L.: "Modifiche alla L.R.

20 aprile 1990, n.13, concernente la
disciplina degli impianti di carburante
e le norme per la realizzazione della
rete e per l'esercizio delle funzioni
amministrative.-

= S E D E =

Allegato alla presente, viene ritrasnesso il disegno di legge indicato in oggetto per il quale la Giunta Regionale decise il ritiro nella seduta del 16.12.1991. Il D.D.L. non comporta impegno di spesa.

Distinti saluti.

L'Assessore
(Luigi FESTINANTE)

REGIONE PUGLIA
20. MAR. 1992
ARRIVO

REGIONE PUGLIA
PRESIDENZA
20.03.92 008090

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO

SETTORE - COMMERCIO

Relazione al D.D.L. recante : "Modifiche alla L.R. 20 aprile 1990, n.13. Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la realizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative".

Con il disegno di legge che si propone, vengono apportate alcune modifiche all'articolato della L.R. 20 aprile 1990, n.13 in materia di distributori di carburante.

Di tale necessità, risultante dall'esperienza gestionale maturatasi in oltre un anno dall'entrata in vigore della legge, è stata resa partecipe la commissione consultiva carburanti nella seduta del 25.6.1991.

Esaminando in dettaglio i singoli articoli del D.D.L. di modifica della legge, si nota quanto segue.

L'art. 1, è praticamente un'errata corrige.


L'art.2, tenuto conto della nuova ripartizione delle competenze degli organi comunali rivenienti dalla legge n.142/90, sulle autonomie locali, rende necessario la sostituzione del secondo comma dell'art.12 attribuendo alla Giunta Comunale la competenza al rilascio dell'autorizzazione.

L'art.3, con il completamento del concetto espresso nel primo comma dell'art.14, ha lo scopo di evitare dubbi interpretativi sul tempo che deve trascorrere perchè maturi la possibilità di trasferimento del decreto, da un soggetto ad un altro, sia esso originario che di voltura.

L'art.4, con la sostituzione del terzo comma dell'art.16 della legge, specifica meglio i casi di decadenza della concessione dipendenti da sospensione non autorizzata.

%

Carlo Murolo



REGIONE PUGLIA

- 2 -

Con l'art.5, viene modificato l'art.17 della legge. Viene completa-
to il primo comma al fine di evitare dicotomie interpretative fra
lo stesso ed il decimo comma.

Al pari del potenziamento col prodotto gasolio, in generale, il
potenziamento può essere accordato solo ad impianti dotati di piazzale
o adeguato fuori strada.

Si sostituisce il terzo comma con lo scopo di adeguarsi alla
normativa statale della legge n.142/90 e, quindi, si assegna la
funzione alla Giunta Comunale.

Infine si completa il sesto comma considerando non modifica
anche la diversa destinazione d'uso dei distributori.

L'art.6 è un'errata corrige del comma di riferimento.

L'art.7, prevede la sostituzione del primo comma dell'art.19
col fine di dare completa e corretta integrazione del concetto
espresso all'art.5 in tema di sospensione dell'attività dell'impianto.



L'art.8, riferendosi all'art.22 chiarisce che l'erogato di cui
deve tenersi conto è quello medio su base annua.

L'art.9, inserisce un ottavo comma all'art.26. Tale aggiunta
si rende necessaria per completare la funzione regionale in materia.

Infatti, al momento dell'emanazione della legge, i contenuti
del D.M. 19 marzo 1990 relativi ai distributori mobili per uso
privato, non erano chiari sul fatto se gli stessi andassero o meno
autorizzati. Posto il quesito al Ministero dell'Industria, se n'è
avuta risposta affermativa per cui, ora, se ne stabilisce la disciplina.

L'art.10, dà una nuova e completa stesura all'art.27 della legge
al fine di adeguarsi alle raccomandazioni governative formulate
con l'approvazione della legge. Tenendo conto del riparto delle
competenze, spettano alla Regione solo le concessioni per impianti
di carburante per natanti collocati su suolo privato per il riforni-
mento di imbarcazioni di privati.

%



REGIONE PUGLIA

- 3 -

L'art. 11, modifica l'art.30 e proroga ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge il termine per la redazione del relativo piano di razionalizzazione. L'opportunità di tale modifica si rende necessaria al fine di non gravare di ulteriori oneri i comuni i quali sono alle prese con le nuove norme rivenienti dalla nuova legge sulle autonomie locali.


L'art.12, aggiunge un quarto comma all'art.32 dando così la possibilità all'operatore di ottenere altre proroghe per il completamento dei lavori allorchè gli stessi vengano iniziati in ritardo per lungaggini del comune nel rilascio della concessione edilizia.

L'art.13, reinscrive il terzo comma dell'art.33 precisando quali chiusure vanno comunicate. Deve trattarsi di chiusure per 15 giorni consecutivi.

L'art.14 proroga il termine previsto nell'art.36 della legge.

L'art.15, modifica il terzo comma dell'art.37 dando migliore specificazione dei compiti del settore.

L'Assessore



*Luciano
Mundo*

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO
S E T T O R E - C O M M E R C I O

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICHE alla L.R. 20 aprile 1990, n.13. Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la realizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative".

ART.1

Al titolo della L.R. 20 aprile 1990 n.13, è apportata la sostituzione del termine "realizzazione" con il termine "razionalizzazione".

ART.2

Il comma 2 dell'art.12 della L.R. 20 aprile 1990, n.13 è così sostituito :

2 . L'autorizzazione è fornita con deliberazione della Giunta Comunale

ART. 3

Alla fine del comma 1 dell'art.14 della L.R. 20 aprile 1990, n.13, sono aggiunte, previa eliminazione del punto, le parole "del decreto di concessione o di voltura".

ART. 4

Il comma 3 dell'art.16 della L.R. 20 aprile 1990, n.13, è così sostituito :

3 . Si incorre, altresì, nella decadenza quando la Regione riceve la comunicazione dei comuni, di cui al terzo comma del successivo art.33, attestanti la sospensione dell'esercizio. In tali casi, così come in tutti gli altri casi in cui si viene a conoscenza della sospensione, il concessionario, previa diffida, deve rimettere in esercizio l'impianto o, in alternativa, chiedere l'autorizzazione alla sospensione. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla lettera di diffida senza che l'esercizio sia ripreso o senza che sia stata presentata domanda di autorizzazione alla sospensione, previa verifica d'ufficio sul posto e senza alcun altro avviso, si procede alla dichiarazione di decadenza.

%

Giuseppe Mando

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

- 2 -

ART. 5

1 . Il comma 1 dell'art.17 della L.R. 20 aprile 1990, n.13 è così sostituito :

1 . L'impianto può essere potenziato con l'aggiunta di altro prodotto previa rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente in esercizio o la cui attività risulti sospesa con autorizzazione. In ogni caso deve trattarsi di impianto dotato di piazzale o di adeguato fuoristrada.

2 . Il comma 3 dell'art.17 della L.R. 20 aprile 1990, n.13 è così sostituito :

3 . Agli impianti esistenti possono essere aggiunti altri distributori per prodotti già erogati ai sensi del comma 3 dell'art.7 del D P C M 11 settembre 1989. La domanda di autorizzazione da parte del concessionario deve essere corredata dal parere favorevole dei Vigili del fuoco, dell'UTIF e dell'ANAS o dell'Amministrazione provinciale, qualora l'impianto prospetti su strade di loro pertinenza, nonché del parere del Comune espresso dalla Giunta comunale per impianti installati sul suolo del demanio comunale. Prima della messa in esercizio i nuovi distributori devono essere collaudati dall'apposita commissione.

3 . Alla fine del comma 6 dell'art.17 della L.R. 20 aprile 1990, n.13, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo :
"Alla stessa procedura dei punti a), c), d), è soggetta la inversione d'uso dei distributori".

ART. 6

Al comma 9 dell'art.18 della L.R. 20 aprile 1990, n.13 dopo le parole "di cui", le parole "terzo comma" sono sostituite con le parole "comma 2".

ART. 7

Il comma 1 dell'art.19 della L.R. 20 aprile 1990, n.13, è così sostituito :

1 . Fermo restando il comma 3 del precedente art.16, in generale, l'esercizio degli impianti non può essere sospeso senza la preventiva autorizzazione della Regione tranne che per le ferie dei gestori, previste dall'art.19 della L.R. 23 maggio 1980, n.49.

ART. 8

La lett. b) del comma 6 dell'art.22 della L.R. 20 aprile 1990, n.13 è così sostituita :

"b) L'erogato medio annuo di G.P.L. dell'impianto più vicino non sia stato inferiore a duemilioni di litri nel triennio antecedente la data della domanda";

%

Lucy Mundo

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

10.

- 3 -

ART. 9

Dopo il comma 7 dell'art.26 della L.R. 20 aprile 1990, n.13, è aggiunto il seguente comma 8;

8 . Con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione autorizza la installazione dei contenitori-distributori mobili, di cui al D.M. 19 marzo 1990. La relativa domanda, in competente bollo, dovrà essere accompagnata dal benestare dei vigili del fuoco attestante l'osservanza delle disposizioni di sicurezza previste dallo stesso D.M. 19 marzo 1990. I relativi controlli sulla regolarità della installazione sono affidate ai vigili del fuoco.

ART. 10

L'art.27 della L.R. 20 aprile 1990, n.13, è così sostituito:
Art. 27 (impianti per natanti)

1 . La Regione provvede al rilascio delle sole concessioni per la installazione ed esercizio di impianti per natanti collocati su suolo privato per il rifornimento di imbarcazioni di privati.

2 . Restano escluse dalle concessioni di cui al precedente comma gli impianti per il rifornimento di imbarcazioni di pescherecci, imbarcazioni di qualsiasi compagnia di navigazione, imbarcazioni di club privati in quanto di competenza prefettizia.

3 . Le istanze e la relativa istruttoria devono essere conformi alle disposizioni contenute nella presente legge.

4 . Gli impianti di cui al primo comma devono essere ubicati in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali.

ART. 11

Il termine previsto per l'adozione della deliberazione comunale di cui al comma 3 dell'art.30 della L.R. 20 aprile 1990, n.13, è prorogato a dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 12

All'art.32 della L.R. 20 aprile 1990, n.13, è aggiunto il seguente comma 4:

4 . In deroga al precedente comma 2, qualora la comprovata e documentata necessità sia determinata da ritardo nel rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia da parte del Comune, su richiesta del concessionario è possibile concedere ulteriori proroghe alla ultimazione dei lavori entro e non oltre tre mesi.

Luigi Mando

%

[Signature]

REGIONE PUGLIA

- 4 -

ART. 13

Il comma 3 dell'art.33 della L.R. 20 aprile 1990, n.13, è così sostituito :

3 . Fermo restando il disposto del comma 1 del precedente art. 19, i comuni devono comunicare alla Regione le chiusure degli impianti ogni qualvolta dovessero verificarsi tali evenienze e sempre che il periodo di inattività sia superiore a quindici giorni consecutivi.

ART.14

Il termine previsto per la presentazione delle domande di regolarizzazione della posizione amministrativa da parte dei concessionari di cui al comma 1 dell'art.36 della L.R. 20 aprile 1990, n.133, è prorogato a mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15

Il comma 3 dell'art.37 della L.R. 20 aprile 1990, n.13, è così sostituito :

3 . Fino alla entrata in vigore della legge di cui al precedente comma l'espletamento delle funzioni nonchè gli accertamenti ai fini istruttori e le ispezioni, rivenienti dall'applicazione della presente legge, sono affidate al settore commercio dell'Assessorato - ufficio carburanti.



*Luciano
Munro*

*IV
P.2. P3*